DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

# Art. 110

## Fissazione dell'udienza di trattazione

*Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.*

Dichiarata chiusa l'assunzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova udienza di trattazione.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie |
| Estremi | Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-110-fissazione-dell-udienza-di-trattazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it